

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Testo attuale

Art. 16 - Dilazioni di pagamento

1. [omissis]
2. Sono rateizzabili, sempre sussistendo le condizioni di cui al primo comma, importi superiori al 5% del reddito ISEE riferito all'ultima dichiarazione con un minimo di 400 euro. Qualora il soggetto richiedente sia una società, il reddito di riferimento è quello imponibile risultante dall'ultima dichiarazione fiscale.
- 3 - 6. [omissis]
7. Per debiti di natura tributaria, l'istanza di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine previsto per la proposizione del ricorso giurisdizionale (60 giorni dalla notifica dell'atto).

- 8 - 11. [omissis]

Testo modificato

Art. 16 - Dilazioni di pagamento

1. [omissis]
2. Sono rateizzabili, sempre sussistendo le condizioni di cui al primo comma, importi superiori al 5% del reddito ISEE riferito all'ultima dichiarazione con un minimo di **200 euro**. Qualora il soggetto richiedente sia una società, il reddito di riferimento è quello imponibile risultante dall'ultima dichiarazione fiscale.
- 3 - 6. [omissis]
7. Per debiti di natura tributaria, l'istanza di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine previsto per la proposizione del ricorso giudiziale (60 giorni dalla notifica dell'atto). **La riduzione o l'esclusione delle sanzioni in caso di pagamento entro i 60 giorni, nei casi ove ciò sia previsto, non si applicano in caso di rateizzazione.**

- 8 - 11. [omissis]

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE*Testo attuale***Art. 20 - Sgravi e rimborsi**

1. [omissis]

2 - 3. [omissis]

*Testo modificato***Art. 20 - Sgravi e rimborsi**

1. [omissis]

1 bis. La modalità predefinita di rimborso è la compensazione con le somme maturate o maturande dovute per il medesimo tributo o la medesima entrata.

2 - 3. [omissis]

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Testo attuale

Art. 20 bis - Compensazione

1. E' ammessa la compensazione degli importi a credito e a debito di tributi comunali nei seguenti ambiti:

- a. crediti ICI o IMU con debiti ICI o IMU;
- b. crediti TARSU o TARES con debiti TARSU o TARES;
- c. crediti da tributi diversi da quelli afferenti al Comune di Monopoli con debiti da tributi afferenti al Comune di Monopoli.

2. [omissis]

Testo modificato

Art. 20 bis - Compensazione

1. E' ammessa la compensazione degli importi a credito e a debito di tributi comunali nei seguenti ambiti:

- a. crediti ICI o IMU con debiti ICI o IMU;
- b. **crediti TARI con debiti TARI;**
- c. crediti da tributi diversi da quelli afferenti al Comune di Monopoli con debiti da tributi afferenti al Comune di Monopoli.

2. [omissis]